



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del
Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi fino al

Lì _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 41 del 03 maggio 2013

OGGETTO: Ricorso ex artt. 114, co. 4, lett. B) e 133, co. 1, lett. A) n. 5 C.P.A. e art. 21 septies L. 7/8/7990, n. 241. Richiesta risarcimento danni ex art. 112, co. 3 C.P.A, avanti al T.A.R. Puglia – sezione di Lecce Affidamento incarico a legale di fiducia per la difesa di questo Ente.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che con ricorso ex artt. 114, co. 4, lett. B) e 133, co. 1, lett. A) n. 5 C.P.A. e art. 21 septies L. 7/8/7990, n. 241. Richiesta risarcimento danni ex art. 112, co. 3 C.P.A, promosso dal sig. Mastropaolo Giuseppe, quale erede testamentario di Aloisio Rachele a sua volta erede legittima del defunto coniuge Rutigliano Vittorio) contro questo Ente avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sez. di Lecce, notificato a questo Ente in data 17/04/2013 ed assunto al protocollo Generale in pari data al n. 8816, il predetto sig. Mastropaolo Giuseppe, assistito e difeso dagli avv.ti Vito Dipierro e Bruno Decorato, entrambi del Foro di Taranto, che al Tribunale adito di:

A) Previa, ove occorra, la declaratoria di nullità, alla luce delle norme in epigrafe indicate. della determinazione dirigenziale del Comune di Castellaneta n. 400/200) poiché elusiva del su esposto giudicato. accogliere il ricorso e per l'effetto::

- 1) accertare l'obbligo del Comune di Castellaneta di dare piena attuazione alla sentenza 6787/2003 e conseguentemente*
- 2) ordinare all'ente civico di provvedere nel termine di 15 gg. dalla comunicazione e/o notificazione dell'adottanda decisione a corrispondere in favore del sig. Mastropaolo Giuseppe le differenze retributive maturate dal defunto sig. Rutigliano Vittorio, tra quanto già concretamente percepito dallo stesso ed il trattamento economico spettante al dipendente di ruolo di pari livello funzionale correlato all'avvità espletata di fatto (ex art. 2126 del c.c.) alle dipendente del Comune di Castellaneta dal 3.2.1979 al 31.12.1997, oltre i profili monetari accessori, così come esattamente statuito da codesto Ecc.mo T.A.R. con la sentenza n. 71/2008 resa su ricorso n. 1853/2007, presentato dal sig. Rutigliano Vittorio per l'esecuzione della citata sentenza n. 6787/2003.*

3) *In caso di eventuale, infruttuosa decorrenza del predetto termine per provvedere da parte della pubblica amministrazione comunale, confermare la nomina del Commissario ad acta già disposta da codesto Ecc.mo T.A.R.;*

B) condannare, in ogni caso, l'amministrazione comunale di Castellaneta, in persona del Sindaco pro-tempore, al risarcimento in favore del sig. Mastropaolo Giuseppe, per le ragioni in narrative esposte al risarcimento di tutti i danni rivenienti ai defunti sigg.ri Rutigliano Vittorio e Aloisio Rachele a causa della mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato da determinarsi quanto al danno patrimoniale in ragione di € 75.000,00, o l'importo maggiore o minore che l'Ecc.mo Collegio adito riterrà di giustizia, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo.

Con vittoria di diritti ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori per fattane anticipazione.....

CONSIDERATO che il ricorso è finalizzato alla nuova esecuzione di giudicato – procedimento già definito e comunicato alle parti interessate – ed al risarcimento dei danni conseguenti alla elaborazione di un atto ritenuto non del tutto legittimo, per il quale è già stato conferito precedente incarico all'Avv. Antonio Pancallo, Via Stazione 10, Castellaneta – conclusosi con sentenza del medesimo T.A.R. Puglia Lecce..

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Antonio Pancallo, del Foro di Taranto, con studio in Castellaneta, alla Via Stazione n. 10 .

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal dalla Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -*Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “”agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....”*;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

- 1) costituirsi nel giudizio promosso avanti al TAR Puglia Sez. di Lecce da Mastropaolo Giuseppe contro il Comune di Castellaneta, giusto ricorso ex artt. 114, co. 4, lett. B) e 133, co. 1, lett. A) n. 5 C.P.A. e art. 21 septies L. 7/8/7990, n. 241. Richiesta risarcimento danni ex. art. 112, co. 3 C.P.A, di cui in narrativa, conferendo al legale ampio mandato *ad litem*, per la tutela degli interessi di questo Ente;
- 2) di nominare l'Avv. Antonio Pancallo, libero professionista con studio in Castellaneta (TA) alla Stazione n. 10 legale di fiducia di questo Ente;

- 3) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO
(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)

